

ATTI PARLAMENTARI

V LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI **Doc. XV**
n. 115
1966-1969

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

CENTRO NAZIONALE SUSSIDI AUDIOVISIVI

Presentata alla Presidenza il 26 luglio 1971

PAGINA BIANCA

I N D I C E

Determinazione della Corte dei conti n. 1078 del 5 luglio 1971	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1966, 1967, 1968 e 1969 del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi	»	6

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 1966

Conto consuntivo	»	15
Relazione del Presidente	»	32
Relazione del Collegio dei revisori	»	40

Esercizio 1967

Conto consuntivo	»	45
Relazione del Presidente	»	62
Relazione del Collegio dei revisori	»	75

Esercizio 1968

Conto consuntivo	»	79
Relazione del Direttore	»	96
Relazione del Collegio dei revisori	»	107

Esercizio 1969

Conto consuntivo	»	109
Relazione del Presidente	»	126
Relazione del Collegio dei revisori	»	137

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 1078

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 5 luglio 1971;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 15 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1964, con il quale il **Centro nazionale sussidi audiovisivi** è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1966, 1967, 1968 e 1969, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

viste le pronunce su tali conti, rese dal Ministro per la pubblica istruzione, cui compete la **vigilanza sull'Ente**;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1966, 1967, 1968 e 1969;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1966, 1967, 1968 e 1969 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — del Centro nazionale sussidi audiovisivi, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

Ordina che copia della relazione sia trasmessa alla Procura Generale presso la Corte dei conti, ai fini dell'accertamento della responsabilità per gli eventuali danni conseguenti al comportamento illegittimo degli organi delle Amministrazioni competenti, nei termini esposti nella relazione stessa.

IL RELATORE

f.to Coltelli

IL PRESIDENTE

f.to Cataldi

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER GLI ESERCIZI 1966, 1967, 1968 E 1969 DEL CENTRO NAZIONALE SUSSIDI AUDIOVISIVI (1)

1. — La Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, per gli esercizi dal 1966 al 1969.

Il Centro nazionale, istituito con legge 15 ottobre 1956, n. 1212, ed ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, n. 535, è persona giuridica di diritto pubblico, sottoposta a vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Presidente è un Sottosegretario del Ministero vigilante; il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, si compone di sette membri, oltre il Presidente; il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su designazione della Corte dei conti (un membro) e del Ministro per il tesoro (due membri).

Il Centro è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti, in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259 (art. 2), con decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 1964.

Ai sensi della legge istitutiva (art. 4), presso le province sono costituiti, con deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Centro nazionale, i Centri provinciali, presieduti dai Provveditori agli studi. I Centri provinciali sono « organi periferici del Centro nazionale » (decreto costitutivo, art. 5), soggetti alla vigilanza del Direttore del Centro stesso; presentano al Centro nazionale per l'approvazione i conti preventivi e consuntivi e l'inventario delle attività.

Compito del Centro nazionale è « promuovere la cinematografia didattica e culturale e gli altri sussidi audiovisivi in ogni ordine e grado di scuola » (legge istitutiva, art. 1). Sono « sussidi audiovisivi », ai sensi del decreto costitutivo (art. 1), le « creazioni anche spettacolari » realizzate mediante cinematografia, radio, televisione teatro, di « ausilio alla didattica e alla pedagogia » e « tutti gli altri strumenti (registratori, dischi, ecc.) » utilizzabili a tal fine nelle scuole.

Per l'attuazione dei compiti descritti, il Centro nazionale provvede, eventualmente in collaborazione con altri enti, alla produzione di film didattici, educativi e scientifici, definiti « non commerciali » dal decreto costitutivo (art. 19) e destinati agli istituti di istruzione. I Centri provinciali curano l'organizzazione di cineteche e filmoteche, lo studio della diffusione dei mezzi audiovisivi, la propaganda nel settore.

Il bilancio del Centro nazionale è alimentato dal contributo dello Stato, fissato nella misura di lire 50 milioni annui con la legge 14 febbraio 1963, n. 155. Ulteriore fonte di entrata è poi costituita da una quota trattenuta dal Centro sulla somme corrisposte dal Ministero della pubblica istruzione al Centro, per lo svolgimento del servizio di acquisto e distribuzione alle scuole di materiale audiovisivo, ai sensi della convenzione del 15 gennaio 1965, di cui sarà in seguito discorso (infra, n. 7 d).

(1) La precedente relazione al Parlamento sull'Ente in oggetto è stata pubblicata in *Atti parlamentari* legislatura IV, Camera dei deputati, doc. XIII n. 1, vol. CCXLII.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le gestioni dei Centri provinciali — che, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva, « non gravano di norma sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione » — sono finanziate da sussidi erogati da enti locali e specialmente da contributi volontari degli alunni.

2. — Il descritto assetto organizzativo offre motivo ad alcune considerazioni, in parte già svolte nella precedente relazione al Parlamento:

1) l'attribuzione della carica di Presidente del Centro ad un Sottosegretario del Ministero vigilante contrasta, come la Corte ha affermato nei confronti di situazioni consimili, con il principio della necessaria distinzione dei titolari di funzioni di amministrazione attiva e di controllo;

2) il decreto presidenziale costitutivo prescrive, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, la presenza di tutti i componenti (eccettuato il Presidente), senza neppure prevedere la sostituzione dei membri impediti; ne consegue l'estrema difficoltà di procedere a regolari riunioni dell'organo e, quindi, la scarsa frequenza delle riunioni stesse. In fatto, come è stato rilevato dal Collegio dei revisori (verbale n. 4 del 20 aprile 1970), il Consiglio di amministrazione si riunisce mediamente a intervalli di tempo superiori al termine mensile, previsto come normale dal decreto presidenziale costitutivo (art. 3), e la sua azione si connota per la scarsa incisività sulla gestione dell'ente; in particolare, nel corso dell'esercizio 1971, nessuna riunione consiliare ha avuto luogo fino alla data odierna;

3) i rapporti tra il Centro nazionale ed i Centri provinciali non sono chiaramente definiti dalle norme costitutive; in realtà, manca al Centro nazionale un effettivo potere di direzione e controllo sugli apparati periferici, che pur formano la base operativa per la realizzazione delle finalità istituzionali, in quanto essi sono a contatto con gli istituti scolastici, destinatari dei risultati dell'attività dell'ente;

4) per altro verso, la mancata previsione normativa di mezzi finanziari adeguati non consente di fare affidamento su un'efficiente azione dei Centri provinciali; in fatto, i bilanci di questi sono alimentati da contributi volontari di scarsa entità e di incerta continuità.

3. — Le manchevolezze sopra rilevate non sono prive di conseguenze sulle vicende della gestione, come si avverte in primo luogo nei riguardi della formazione dei conti di esercizio.

Ai sensi delle norme costitutive, il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dei Centri provinciali e delibera il proprio bilancio preventivo e conto consuntivo, che comunica poi per l'approvazione al Ministero vigilante, che provvede sentito il Ministero del tesoro; la presentazione dei conti al Ministero vigilante deve avere luogo non oltre due mesi prima dall'inizio dell'esercizio, per il preventivo; entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, per il consuntivo.

I termini predetti, tuttavia, non sono stati rispettati, sia in ragione del ritardo con il quale alcuni Centri provinciali trasmettono i propri conti, sia per il ritardo della deliberazione dei conti del Centro nazionale. Con riferimento al periodo di gestione più recente, si rileva che il bilancio preventivo dell'esercizio 1971 è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione alla data del 15 dicembre 1970; il conto consuntivo dell'esercizio 1969 è stato deliberato nella riunione del 16 novembre 1970; il conto consuntivo dell'esercizio 1970 non è stato ancora deliberato.

4. — Ai servizi del Centro nazionale è preposto un Direttore che, ai sensi del decreto costitutivo, è nominato per un triennio dal Ministro per la pubblica istruzione in seguito ad apposita procedura (concorso per titoli tra presidi o professori di scuole medie superiori, secondo le modalità dei concorsi universitari; giudizio di una commissione composta da professori ordinari di Università e da un funzionario superiore del Ministero).

Questa procedura non è stata tuttavia applicata; attualmente è in funzione presso il Centro un « Direttore reggente », nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. — Il personale del Centro nazionale è costituito dai dipendenti della cessata Cineteca autonoma — soppressa con la legge istitutiva del Centro — e da dipendenti di Amministrazioni statali in posizione di comando presso il Centro.

Tale assetto, previsto dalle norme costitutive come provvisorio in attesa dell'emanazione del regolamento organico, si è protratto dal momento della costituzione del Centro fino al 1970; soltanto in data 18 febbraio 1970 è stato emanato il regolamento organico, che ha disposto, con norma transitoria, l'inquadramento nei ruoli del personale attualmente in servizio ed ha fissato il termine di un anno dalla data di approvazione del regolamento medesimo per l'espletamento delle procedure di concorso all'uopo stabilite. Il termine — scaduto il 18 febbraio 1971 — non è stato tuttavia rispettato e ancora la situazione del personale non è stata definita.

6. — L'attività del Centro si è svolta attraverso l'organizzazione di corsi, congressi e seminari, la produzione di film, la partecipazione a rapporti internazionali. Le accennate iniziative sono analiticamente illustrate nelle relazioni del Consiglio di amministrazione ai conti consuntivi.

Presso il Centro è operante una Commissione (c.d. « commissione di omologazione ») composta dal Direttore e da quattro membri, nominati dal Direttore stesso, con il compito di verificare l'efficienza tecnica del materiale audiovisivo destinato alle scuole. La Commissione era stata istituita nel 1952 presso la Cineteca autonoma (poi soppressa, all'atto dell'istituzione del Centro). In seguito a richiesta del Collegio dei revisori, il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale ha chiarito nella seduta del 28 aprile 1970 che l'organo è operante ai sensi dell'articolo 10 lett. f) del decreto presidenziale costitutivo, che attribuisce al Consiglio stesso il potere di nominare, su proposta del Direttore, « commissioni di studio e tecniche ».

7. — Gli interventi del Centro nel settore dei sussidi audiovisivi si sono inoltre esplicitati attraverso l'acquisto e la distribuzione alle scuole di materiale audiovisivo, ai sensi della citata convenzione con il Ministero della pubblica istruzione del 15 gennaio 1965, di durata quinquennale (fino al 31 dicembre 1970).

In sintesi, il servizio per conto del Ministero è regolato nei seguenti modi:

a) il Ministro ha facoltà di nominare presso il Centro Commissioni tecniche, composte da funzionari ministeriali e del Centro, « per la scelta del materiale audiovisivo ». Le commissioni sono state in effetti costituite e di esse il Ministro si è avvalso per la selezione dei prodotti ammessi all'acquisto; le Commissioni provvedono all'esame della validità didattica del materiale; il loro compito è quindi differenziato rispetto a quello della Commissione (« di omologazione ») precedentemente menzionata;

b) il Centro effettua gli acquisti e la spedizione del materiale « in conformità delle ordinazioni... di volta in volta... affidate dal Ministero »; nella stipulazione dei contratti di fornitura con le ditte, è tenuto « ad osservare, in quanto applicabili in relazione alle particolari caratteristiche del materiale, le norme vigenti sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato »;

c) il Ministero corrisponde al Centro l'importo dei prezzi di listino del materiale acquistato « dedotto lo sconto del 25 per cento »; il pagamento ha luogo dopo la comunicazione del Centro al Ministero dei documenti giustificativi (certificati di spedizione e dichiarazioni dei responsabili degli istituti scolastici del ricevimento del materiale in buono stato). In fatto, i pagamenti sono stati effettuati dopo lungo periodo di tempo dalla stipulazione dei contratti di acquisto (fino a due anni), in ragione soprattutto del ritardo della trasmissione delle attestazioni del ricevimento del materiale da parte degli istituti scolastici;

d) le spese sostenute dal Centro per l'esecuzione della convenzione (imposte, spedizione e controllo tecnico, oneri del personale addetto al servizio) sono calcolate nella misura forfettaria del 9 per cento dei prezzi di listino del materiale acquistato;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) « il margine di utile che potrà risultare » dalla gestione del servizio « detratto il 25 per cento di sconto e il 9 per cento per il rimborso spese . . . sarà destinato dal Centro alla produzione di film, filmine, diapositive e dischi », ceduti in uso gratuito alle scuole;

f) la gestione del servizio « farà parte integrante del bilancio del Centro » e « di essa sarà presentato separato rendiconto annuale al Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo ».

La descritta disciplina della convenzione, dettata espressamente per gli acquisti compiuti dal Centro su ordinazione del Ministero, è stata dal Centro applicata all'acquisto di materiale didattico in esecuzione di ordinazioni dei Provveditorati, a ciò autorizzati con circolari del Ministero stesso.

8. — Le disposizioni della convenzione sopra richiamate presuppongono che il Centro ottenga dai fornitori uno sconto sui prezzi di listino, di entità non inferiore al 34 per cento (25 per cento scontato dal Ministero, più il 9 per cento ritenuto dal Centro per rimborso spese), e possibilmente in misura maggiore, si da consentire la destinazione della quota residua (« margine di utile ») alla produzione di materiale per le scuole.

Tale disciplina, dunque, prescrivendo l'applicazione da parte del Centro delle norme di contabilità dello Stato e prevedendo sconti di entità variabile nell'acquisto del materiale, implica l'attribuzione al Centro di un effettivo potere contrattuale, sia pure esercitato « in conformità delle ordinazioni » del Ministero.

Nella pratica dei rapporti, tuttavia, le operazioni di acquisto si sono svolte secondo un diverso modulo:

a) il Ministero ha effettuato direttamente la scelta del fornitore ed ha comunicato simultaneamente, al fornitore stesso ed al Centro, gli ordinativi di acquisto, con indicazione dei prodotti, degli enti destinatari, dei prezzi unitari scontati del 25 per cento;

b) il Centro si è limitato, in pedissequa esecuzione dell'ordine impartito dal Ministero, ad effettuare gli acquisti; questi hanno avuto invariabilmente luogo con lo sconto del 34 per cento.

9. — La difformità, che in tal guisa si profila, della descritta situazione rispetto alla disciplina legale della materia è stata prospettata dalla Corte dei conti, in sede istruttoria, con note dell'8 gennaio e poi del 22 maggio 1971, ai Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione; nelle note era formulato invito ai Ministeri stessi di rappresentare le ragioni dell'Amministrazione, anche con l'intervento all'adunanza della competente Sezione del controllo del 15 giugno 1971. Nessuna comunicazione è pervenuta dal Ministero del tesoro; il Ministero della pubblica istruzione ha soltanto dato notizia, con nota del 9 febbraio 1971, di aver sottoposto la questione al Centro.

Nella considerazione dello svolgimento dei fatti, la Corte rileva che la gestione del servizio è stata condotta in modi non conformi alle prescrizioni regolanti la materia.

Nessun potere di disposizione è stato in realtà attribuito al Centro per la stipulazione dei contratti di acquisto; né potrebbe sostenersi che il Centro avrebbe esercitato il suo potere discrezionale in momento precedente la stipulazione stessa, attraverso l'operato delle Commissioni per la selezione del materiale di cui alla convenzione: poiché, come è stato chiarito, le Commissioni, sebbene dislocate presso il Centro — che ne sopporta le spese — non sono emanazioni del Centro, ma del Ministero e sono in prevalenza composte da funzionari ministeriali (*retro*, n. 7 a).

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per altro verso, nessun utile di gestione è stato conseguito e neppure risulta che esso sia stato perseguito, come può desumersi anche dalla pratica dello sconto nella misura costante del 34 per cento.

Di conseguenza, non hanno trovato applicazione così le clausole della convenzione che richiamano le norme della contabilità di Stato, come quelle che prevedono eventuali « margini di utile » (negli importi eccedenti lo sconto del 34 per cento) e la loro destinazione (retro, n. 7 b, e).

La descritta situazione viene segnalata alla Procura della Corte dei conti, per l'accertamento delle eventuali responsabilità per danni conseguenti al comportamento illegittimo dei competenti organi delle Amministrazioni interessate.

10. — Del tutto inadempita è rimasta la prescrizione della convenzione, sulla presentazione al Ministero della pubblica istruzione del separato rendiconto annuale della gestione speciale; nessun rendiconto, infatti, è stato presentato, nonostante i ripetuti rilievi del Collegio dei revisori.

La rappresentazione contabile della gestione per conto del Ministero è operata soltanto nel bilancio del Centro, che iscrive, tra le entrate e le uscite del titolo « gestioni speciali », l'intero ammontare delle somme dovute dal Ministero; tra le entrate effettive, la differenza tra le somme dovute dal Ministero al Centro e le somme dovute dal Centro ai fornitori: differenza che, come si è accennato (retro, n. 7 d) si è costantemente determinata nella misura del 9 per cento, pari all'importo che costituisce il rimborso forfettario delle spese sostenute dal Centro per l'esecuzione della convenzione.

Le entrate di competenza stabilite in sede di consuntivo sono spesso molto inferiori a quelle accertate in sede preventiva (nell'esercizio 1969, i due importi assommano rispettivamente a 440 milioni in consuntivo, rispetto a 1.035 milioni previsti); la ragione del divario è rinvenuta, nella relazione del Consiglio di amministrazione al bilancio, nella mancata utilizzazione, da parte delle Direzioni generali del Ministero, dei fondi disponibili per l'acquisto del materiale.

La Corte rileva che la mancata formazione dei rendiconti, oltre a costituire di per sé violazione della convenzione, ostacola lo svolgimento del controllo sulla gestione del servizio; essa integra un comportamento illegittimo, così degli organi responsabili del Centro per lo inadempimento dell'obbligo, come delle autorità ministeriali di vigilanza, per l'omessa esplicazione delle necessarie misure riparatorie.

11. — La contabilità del Centro nazionale è tenuta secondo il sistema della competenza; essa, tuttavia, non ha formato oggetto di adeguata disciplina, specialmente nella materia della scritturazione degli impegni di spesa; pertanto, come rilevato dal Collegio dei revisori nella relazione al conto consuntivo dell'esercizio 1969, non vengono garantiti, da un lato, il contenimento delle spese di competenza nei limiti degli stanziamenti di bilancio; d'altro lato, l'esattezza degli impegni iscritti nel conto consuntivo. Si è verificato, così, che l'avanzo di amministrazione figurante nel consuntivo dell'esercizio 1968 ha dovuto essere successivamente rettificato, per adeguarne i valori all'effettiva consistenza dei residui attivi e passivi, che concorrevano alla sua formazione.

Inoltre si è reso necessario correggere alcuni errori materiali del conto dello stesso esercizio 1968, secondo le indicazioni del Ministero del tesoro. Le rettifiche sono state deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 16 novembre 1970.

Il Ministro vigilante, sentito il Ministro per il tesoro, ha approvato i conti predetti, ai sensi delle norme costitutive, fatta eccezione per il consuntivo rettificato del 1968 e per il consuntivo dell'esercizio 1969, nei cui confronti non è ancora intervenuta alcuna pronuncia.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12. — I risultati della gestione finanziaria si compendiano nei seguenti dati, in milioni di lire:

	1966	1967	1968	1969
<i>Conto finanziario</i>				
Entrate effettive	97,4	84,3	176,4	153,2
Entrate movimento capitali	—	—	—	—
	<u>97,4</u>	<u>84,3</u>	<u>176,4</u>	<u>153,2</u>
Spese effettive	72,3	109,1	135,2	139,0
Spese movimento capitali	—	—	—	—
	<u>72,3</u>	<u>109,1</u>	<u>135,2</u>	<u>139,0</u>
Saldo finanziario	+ 25,1	— 24,8	+ 41,2	+ 14,2
A pareggio	<u>97,4</u>	<u>84,3</u>	<u>176,4</u>	<u>153,2</u>
Entrate e uscite per partite di giro	<u>5,2</u>	<u>5,0</u>	<u>10,8</u>	<u>9,9</u>
<i>Conto economico</i>				
Saldo finanziario	+ 25,1	— 24,8	+ 41,2	+ 14,2
Variazioni del patrimonio	—	+ 39,9	+ 8,2	+ 5,5
Variazioni dei residui	+ 13,8	— 7,3	— 11,6	+ 2,5
Avanzo economico	<u>38,9</u>	<u>7,8</u>	<u>37,8</u>	<u>22,2</u>
<i>Situazione amministrativa</i>				
Cassa a fine esercizio	— 36,1	— 53,6	— 3,8	+ 18,1
Residui attivi	+ 415,7	+ 519,5	+ 823,6	+ 772,6
Residui passivi	— 345,0	— 463,3	— 787,6	— 741,8
Avanzo di amministrazione	<u>34,6</u>	<u>2,6</u>	<u>32,2</u>	<u>48,9</u>
<i>Conto patrimoniale</i>				
Attività:				
Mobili e materiali	43,9	83,8	92,0	97,5
Cassa e residui attivi	415,7	519,5	823,6	790,7
	<u>459,6</u>	<u>603,3</u>	<u>915,6</u>	<u>888,2</u>
Passività:				
Residui passivi e scoperto cassa	381,1	516,9	791,4	741,8
Patrimonio netto	<u>78,5</u>	<u>86,4</u>	<u>124,2</u>	<u>146,4</u>
<i>Gestione per conto del Ministero</i>				
Previsioni	303,9	234,9	869,4	1.030,1
Accertamenti	303,0	234,9	645,0	440,0
Residui attivi	325,6	455,6	709,1	648,7
Residui passivi	298,5	422,8	766,6	705,8

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In ordine ai dati esposti si osserva:

a) le entrate effettive sono prevalentemente costituite dal contributo dello Stato e dalla quota ritenuta dal Centro nazionale sugli importi delle operazioni di acquisto per conto del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della citata convenzione del 1965 (*retro*, n. 7 d); ulteriori proventi sono stati tratti dal ricavo di vendita del materiale filmistico, distribuito nell'ambito degli istituti di istruzione;

b) le spese per attività istituzionali sono state impegnate per la produzione, l'organizzazione di corsi, l'acquisto di materiale (nel conto consuntivo dell'esercizio 1969, circa 75 milioni); le restanti spese comprendono gli oneri per il personale (51 milioni) e le spese generali di amministrazione (15 milioni);

c) nessun importo è stato iscritto tra i movimenti di capitale, sebbene il Centro abbia effettuato acquisti di beni, che danno luogo a movimenti permutativi e quindi trovano esatta collocazione nelle poste predette; tale situazione è stata rilevata dal Collegio dei revisori, nella relazione al conto consuntivo dell'esercizio 1969;

d) le partite di giro sono essenzialmente costituite dalle ritenute sugli emolumenti del personale. Giusta le prescrizioni del competente Ufficio delle imposte dirette, le ritenute — per il passato versate alla Tesoreria provinciale — devono essere corrisposte all'Ufficio stesso; l'adempimento di tale obbligo, tuttavia, presuppone la definizione — ancora non attuata — dei rapporti tributari tra il Centro nazionale e la Amministrazione fiscale. Il Collegio dei revisori ha rappresentato la necessità che il Centro provveda a regolarizzare la situazione (verbali dell'11 maggio 1970 e del 31 maggio 1971).

La Corte rileva l'esigenza che gli organi responsabili adottino senza ulteriori indugi le idonee iniziative, per una sollecita definizione della questione, in termini conformi alle vigenti disposizioni in materia;

e) la situazione amministrativa dimostra un costante scoperto di cassa, eliminato solo nell'ultimo esercizio; i residui afferiscono in massima parte alla gestione speciale ed il loro rilevante importo è determinato dal prolungato intervallo di tempo intercorrente tra l'assunzione degli impegni ed i pagamenti, nei rapporti tra Ministero e Centro e tra Centro e fornitori; le cause di questo ritardo sono state precedentemente indicate (*retro* n. 7 c);

f) i conti della gestione speciale espongono un divario, talora molto elevato, tra le previsioni e gli accertamenti; inoltre si rileva la forte consistenza dei residui, determinato dalle cause sopra accennate (*retro*, n. 7 c).

13. — In conclusione, si afferma in primo luogo la necessità di una riforma dell'ordinamento dell'Ente, che operi la disgiunzione della titolarità delle cariche di Presidente del Centro nazionale e Sottosegretario del Ministero vigilante; consenta l'efficiente funzionamento dello organo consiliare; disponga un più organico collegamento tra il Centro nazionale ed i Centri provinciali; disciplini i Centri provinciali stessi secondo schemi che ne garantiscano una maggiore funzionalità.

Occorre che sia attuato l'inquadramento del personale in servizio nei ruoli organici, secondo le prescrizioni del regolamento, ancora non adempiute.

La nomina del Direttore del Centro deve essere effettuata con l'applicazione delle procedure previste dalle norme costitutive, che non sono state finora osservate.

La gestione del servizio per conto del Ministero della pubblica istruzione non si è svolta in conformità della disciplina posta dalla convenzione del 1965, che si era ispirata ai principi generali dell'ordinamento contabile delle gestioni pubbliche; ciò è tanto più grave, in quanto il servizio ha costituito una delle principali attività del Centro nazionale. Inoltre, la mancata realizzazione di utili non ha consentito di svolgere una più intensa attività istituzionale, con l'impiego degli utili stessi.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'organizzazione aziendale necessita di una più rigorosa disciplina, specialmente, con riguardo all'impostazione ed alla tenuta delle scritture contabili.

La formazione e l'approvazione dei conti deve aver luogo nei termini sanciti dalle norme costitutive, che non sono stati finora rispettati.

PAGINA BIANCA